

Comune di Pabillonis

Area Amministrativa

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.24 POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE TUTTI I GIOVEDI' NELLA VIA FOSCOLO E NELLA VIA KOLBE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Legge Regionale 18.05.2006 n.5 relativa alla "Disciplina generale delle attività commerciali" e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n.15/15 del 19.04.2007 recante "Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31.03.1998, n.114 per le parti non contrastanti;

VISTO il Decreto legislativo 26.03.2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche Scoperte, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 23.02.2017 con il quale sono state definite i siti e le specializzazioni merceologiche del mercato presente nel territorio, al fine di riqualificare e dare nuovo impulso alle attività commerciali su area pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 07.03.2017 disciplinante i criteri su cui fondare gli elementi del bando pubblico;

RITENUTO opportuno procedere all'indizione di un bando di gara per l'assegnazione dei 24 posteggi come individuati dal suddetto regolamento;

RENDE NOTO:

È INDETTO UN BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, CON CONCESSIONE DECENNALE, DI N. 24 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO GENERALE DI PABILLONIS SITO NELLA VIA FOSCOLO TRA LA VIA BOCCACIO E LA VIA PETRARCA E, NELLA VIA KOLBE ANTISTANTE PIAZZA MADONNA DI FATIMA, NEL GIORNO SETTIMANALE DI GIOVEDI' COME RISULTANTI DA PLANIMETRIA ALLEGATA E PER LE MERCEOLOGIE SOTTO INDICATE.

- a) commercio alimentare ortofrutta
- b) commercio alimentare prodotti ittici
- c) commercio alimentare salumi e formaggi
- d) commercio alimentare dolci tipici sardi
- e) vendita diretta produttori agricoli
- f) commercio non alimentare generico
- g) commercio non alimentare fiori e piante
- h) commercio non alimentare servizi e prodotti fotografici

N. POST.	m	m	mq	SETTORE	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	UBICAZIONE
1	6,00	8,00	48	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. REPUBBLICA
2	6,00	10,00	60	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. REPUBBLICA
3	6,00	10,00	60	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. REPUBBLICA
4	6,00	10,00	60	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. REPUBBLICA
5	6,00	8,00	48	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. REPUBBLICA
6	6,00	10,00	60	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Commerciante - L.R. n.5/2006	VIA FOSCOLO ANTE VIA KOLBE
7	6,00	8,00	48	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Produttore agricolo - Dlgs 228/2001	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
8	6,00	7,00	42	NON ALIMENTARE	Fiori e piante - Produttore agricolo - Dlgs 228/2001	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
9	6,00	7,00	42	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
10	6,00	7,00	42	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
11	6,00	7,00	42	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
12	6,00	7,00	42	ALIMENTARE	Prodotti ittici	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
13	5,00	9,00	45	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
14	5,00	9,00	45	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Commerciante - L.R. n.5/2006	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
15	5,00	9,00	45	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Commerciante - L.R. n.5/2006	VIA FOSCOLO ANTE P. FATIMA
16	6,00	8,00	48	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Produttore agricolo - Dlgs 228/2001	VIA KOLBE
17	6,00	9,00	54	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA KOLBE
18	6,00	7,00	42	NON ALIMENTARE	GENERICA	VIA KOLBE
19	6,00	6,00	36	NON ALIMENTARE	FOTOGRAFO	VIA KOLBE
20	4,00	6,00	24	ALIMENTARE	Vendita salumi e formaggi Commerciante L.R. n.5/2006	VIA KOLBE
21	4,00	6,00	24	ALIMENTARE	Dolci tipici sardi	VIA KOLBE
22	4,00	6,00	24	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Produttore agricolo - Dlgs 228/2001	VIA KOLBE
23	4,00	6,00	24	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Produttore agricolo - Dlgs 228/2001	VIA KOLBE
24	4,00	6,00	24	ALIMENTARE	Prodotti ortofruttili - Produttore agricolo - Dlgs 228/2001	VIA KOLBE

Il numero di posteggi destinati a ciascuna categoria merceologica è determinato dall'art. 12.ter del Regolamento e non derogabile in fase di assegnazione in concessione. L'associazione dei singoli posteggi ad una data categoria merceologica, come riportata nella tabella precedente, potrà essere rideterminata da questa Amministrazione in fase di assegnazione dei posteggi, in considerazione delle richieste pervenute e sentiti i pareri delle parti coinvolte, al fine di favorire il regolare svolgimento del mercato ed il consolidamento della sua struttura nella parte data in concessione.

La tariffa vigente della tosap da corrispondere è pari a 0,015 €/ (mq x h) per i titolari di concessione e a 0,025 €/ (mq x h) per gli operatori spuntisti; per ciascuna giornata di mercato l'occupazione dura formalmente 5 ore e 30 minuti (07:30 – 13:00 art. 12 ter del Regolamento) per cui la tariffa giornaliera vigente è pari a 0,0825 €/ mq per i titolari di concessione e a 0,1375 €/ mq per gli operatori spuntisti.

N. POST.	mq	tariffa giornaliera concessione €	tariffa giornaliera spuntista €
1	48	3,96	7,00
2	60	4,95	8,00
3	60	4,95	8,00
4	60	4,95	8,00
5	48	3,96	7,00
6	60	4,95	8,00
7	48	3,96	7,00
8	42	3,465	6,00
9	42	3,465	6,00
10	42	3,465	6,00
11	42	3,465	6,00
12	42	3,465	6,00
13	45	3,7125	6,00
14	45	3,7125	6,00
15	45	3,7125	6,00
16	48	3,96	7,00
17	54	4,455	7,00
18	42	3,465	6,00
19	36	2,97	5,00
20	24	1,98	5,00
21	24	1,98	5,00
22	24	1,98	5,00
23	24	1,98	5,00
24	24	1,98	5,00

Il versamento delle somme dovute deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.

I titolari di concessione pagano trimestralmente la tosap dovuta.

Qualora, in ragione della dimensione del posteggio, la somma dovuta dallo spuntista dovesse essere pari o inferiore ad € 4,99 viene arrotondata a € 5,00.

La tariffa vigente e le tariffe riportate in tabella si riferiscono all'anno 2017 (Delibera di Giunta n.135/2016): non sono previste variazioni significative nei prossimi anni.

Art.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati che intendono partecipare al bando devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati i quali, ed eccezione di quelli previsti alla lettera b) del presente articolo, devono essere posseduti alla data di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione. Gli stessi possono essere autocertificati con le modalità indicate nel D.P.R. 445/2000; il rilascio della concessione resta in ogni caso subordinato all'accertamento del reale possesso degli stessi. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dai benefici derivanti dalla partecipazione al bando e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

A) REQUISITI MORALI - Per il commercio alimentare e non alimentare:

Sono ammessi a partecipare al presente bando persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'articolo 71 del D.lgs 26.03.2010 n.59.

Art. 71, comma 1 Dlgs n.59/2010.*Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*

a) PER I PRODUTTORI AGRICOLI:

I produttori agricoli devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.4, comma 6 del D.lgs n.228/2001 (Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nell'impresa agricola, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

B) REQUISITI PROFESSIONALI - Per il solo settore alimentare:

In caso di ditte individuali, il requisito professionale può coincidere con il titolare; in caso di società, associazioni o organismi collettivi il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante o da altro soggetto specificamente preposto. E' ammessa la possibilità, anche in capo alle ditte individuali, a seguito delle modifiche apportate al D.lgs n.59/2010 di nominare un preposto in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività. ⁽¹⁾

(Art.71, comma 6 Dlgs n.59/2010) - *L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) *avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*
- d) *essere stato iscritto al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la somministrazione di alimenti e bevande o il commercio per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.*
- e) *Sono equiparati al corso abilitante ai sensi del decreto assessoriale n.7391/1 del 28.02.2007, i seguenti titoli di studio:*
 - *laurea in medicina e veterinaria, farmacia, scienze dell'alimentazione, biologia, chimica, agraria, giurisprudenza, scienze politiche, economia;*
 - *laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;*
 - *diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a conclusione di percorsi di durata non inferiore a due anni, attinenti la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.*

a) Per i produttori agricoli:

I produttori agricoli, ai sensi dell'art.2 del D.lgs 228/2001 citato, devono essere iscritti al Registro delle Imprese – Sezione speciale per i produttori imprenditori agricoli.

b) Per gli artigiani:

Gli artigiani che concorrono all'assegnazione del posteggio per la vendita su area pubblica dei prodotti di artigianato tipico sardo devono rivestire la qualifica di artigiano, ai sensi della legge 443/1985 ed essere iscritti all'albo delle imprese artigiane. Si precisa che gli oggetti posti in vendita per tale tipologia di posteggio potranno riguardare unicamente manufatti realizzati dall'artigiano svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, secondo le definizioni fornite dagli art.2 e 3 della L. 443/85 citata, con esclusione della vendita di prodotti rientranti nella disciplina del commercio.

Si precisa che, nel caso di partecipazione al bando da parte di soggetti che al momento della presentazione della domanda non possiedono uno dei requisiti professionali di cui alla precedente lettera B), nella domanda di partecipazione gli stessi dovranno rendere apposita dichiarazione di responsabilità in cui si impegnano, in via preliminare al rilascio della concessione di posteggio, ad individuare un preposto in possesso del requisito professionale, che dovrà essere dichiarato all'atto di presentazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (Dua) nell'apposito modello D-2 (requisiti professionali). Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà, per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, la mancata assegnazione della concessione e/o la dichiarazione di irricevibilità della Dua presentata e il conseguente divieto dell'avvio dell'attività.

Art.3 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, anche penale:

- Cognome, nome, luogo e la data di nascita (se la domanda è presentata in qualità di legale rappresentante di società, anche l'esatta denominazione della società e la tipologia della stessa);
- Codice fiscale della persona fisica e, nel caso di società ovvero di società cooperative, codice fiscale del rappresentante legale e partiva IVA della società;
- Residenza, domicilio o recapito (indirizzo completo con indicazione del codice di avviamento postale, del recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail/pec) al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare le comunicazioni relative al bando;
- Possesso dei requisiti morali e, se già posseduti alla data di presentazione della domanda, indicazione dei requisiti professionali di cui alla L.R. n.5/2006 e al D.lgs. n.59/2010 come sopra dettagliati;
- Dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni stabilite dal bando.
- Per i cittadini extra Unione Europea possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in bollo da Euro 16,00, dovrà essere redatta secondo lo schema-tipo predisposto dall'ufficio e allegato al presente bando, sottoscritta dall'interessato e corredata dalle dichiarazioni richieste, compresi gli allegati relativi alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali e sui requisiti antimafia.

Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata l'assolvimento dell'imposta di bollo andrà effettuata mediante presentazione del modello F-32 della modulistica regionale Suape (Assolvimento imposta di bollo), secondo le indicazioni riportate in tale modulo.

Sulla busta chiusa contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovranno essere indicati il nome ed indirizzo del mittente a la seguente dicitura:

“Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione con concessione decennale di UN posteggio nel mercato rionale di Pabillonis”

Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata, nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato quanto segue:

“Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione con concessione decennale di UN posteggio nel mercato rionale di Pabillonis”

La presentazione delle domande è ammessa a **decorrere** dal giorno **29/03/2017** al giorno **12/04/2017**.

La busta, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista dal bando ed esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Pabillonis, via San Giovanni 7, durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
- tramite lettera raccomandata A/R, posta celere o agenzie di recapito autorizzate, indirizzata al “Comune di Pabillonis – Settore Commercio/SUAPE, via San Giovanni 7, - 09030 Pabillonis (Sud Sardegna)”

tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comunepabillonis.it

Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata dovranno essere inoltre osservate le seguenti modalità alternative, a pena di inammissibilità della stessa:

- 1) la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file contenente la domanda in formato Pdf sottoscritto con firma digitale del richiedente;
- 2) la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file contenente la scansione della domanda originale sottoscritta con firma autografa e invio della scansione del documento di identità valido in formato Pdf.

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito del plico contenente la domanda nel caso di trasmissione tramite raccomandata A/R, il quale resta ad esclusivo rischio del mittente, qualora lo stesso non giunga in tempo utile.

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale:

- la presentazione delle domande fuori dal termine stabilito e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni rese da allegare alla stessa se presentate in modalità cartacea e l'omissione della firma digitale se la domanda è presentata in modalità telematica, secondo le prescrizioni indicate ai punti 1 e 2 del precedente articolo 4;
- la mancata allegazione della copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità in caso di domanda presentata in modalità cartacea.

Per la formazione della graduatoria si prenderanno in esame soltanto gli elementi dichiarati nella domanda di partecipazione e non saranno ammesse ulteriori integrazioni.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda con l'indicazione di una sola opzione per tipologia merceologica di ciascun posteggio oggetto del presente bando.

ART. 5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO. PRIORITÀ FRA DOMANDE CONCORRENTI.

Per i posteggi oggetto del presente bando verrà formulata una graduatoria provvisoria, distinta per tipologie commerciali secondo la seguente distinzione:

- a) commercio alimentare ortofrutta
- b) commercio alimentare prodotti ittici
- c) commercio alimentare salumi e formaggi
- d) commercio alimentare dolci tipici sardi
- e) produttori agricoli
- f) commercio non alimentare generico
- g) commercio non alimentare fiori e piante
- h) commercio non alimentare servizi e prodotti fotografici;

Le domande presentate saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri di priorità stabiliti dall'articolo 15 del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche:

- 1) numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando dal 1° Gennaio del terzo anno precedente a quello in corso (in qualità di spuntista), attestate dai registri delle presenze in possesso del Comune;
- 2) In ulteriore subordine progressivo:
 - 2.1) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - 2.2) numero familiari a carico;
 - 2.3) anzianità del richiedente;
 - 2.4) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.

Entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile del servizio, pubblica la graduatoria provvisoria distinta per tipologie merceologiche formulata sulla base dei sopra elencati criteri, per sette giorni all'albo pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune di Pabillonis, al fine della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla redazione della graduatoria.

Qualora il responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande presentate, rilevi la presenza di elementi che necessitino di ulteriori chiarimenti o approfondimenti, potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a dieci giorni, entro il quale adempiere a quanto richiesto. Decorso infruttuosamente il termine assegnato senza che il richiedente abbia regolarizzato la propria posizione, lo stesso verrà valutato attraverso gli elementi in possesso dell'ufficio.

Le eventuali osservazioni formulate dai concorrenti dovranno essere presentate, in forma scritta e mediante consegna tramite una delle seguenti modalità:

- raccomandata A/R,
- pec: protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it
- direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente,

entro il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni relative ad eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, dal presente bando.

Entro il termine di 15 giorni lavorativi dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del servizio provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva per le differenti tipologie merceologiche (alimentare, non alimentare, produttori agricoli) individuate tenendo conto, se ammissibili, delle eventuali osservazioni formulate dai concorrenti.

Il titolare di Concessione è tenuto a versare alla Tesoreria del Comune di PABILLONIS la tosap dovuta, con cadenza trimestrale, entro il secondo mercoledì del trimestre, ossia **entro il secondo mercoledì dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. Il mancato versamento nei termini comporta la revoca della Concessione.**

I concorrenti primi classificati per ciascuna tipologia merceologica ed area di mercato hanno diritto di scelta dei posteggi tra quelli disponibili per la relativa tipologia.

A scorrimento, gli altri concorrenti utilmente collocati nella relativa graduatoria di merito, avranno diritto di scegliere, seguendo un ordine decrescente, gli altri posteggi rimasti disponibili per la relativa tipologia, fino ad esaurimento degli stessi.

Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista, potranno avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'ufficio assegnerà provvisoriamente il primo posteggio libero, inteso come numero progressivo, del settore di appartenenza.

L'assegnazione provvisoria verrà formalizzata e convertita in Concessione previo versamento della tosap dovuta per la parte rimanente del trimestre in corso che dovrà avvenire **entro il decimo giorno successivo all'assegnazione provvisoria.** Trascorso tale termine l'assegnazione provvisoria sarà automaticamente revocata ed il richiedente sarà eliminato dalla graduatoria.

Gli aventi diritto al rilascio della concessione, verranno convocati presso l'ufficio Attività Produttive per gli adempimenti conseguenti (rilascio della concessione decennale di posteggio da parte del Comune, stipula della convenzione ai sensi dell' art. 45 c. 8 D. lgs 507/93, presentazione della Dua e relativi allegati che costituiscono titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività).

Le graduatorie definitive, così come previsto dall'articolo 15 del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte del Comune di Pabillonis, avranno validità di tre anni dalla data di pubblicazione.

Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza/revoca della concessione.

ART.6 ACCERTAMENTI E SANZIONI.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d'ufficio il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività in capo ai concorrenti aventi titolo all'assegnazione dei posteggi secondo i risultati della predetta graduatoria.

Restano salve le disposizioni penali ed amministrative per chi rilascia dichiarazioni false in sede di autocertificazione.

ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n.196.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria e per il rilascio delle concessioni di posteggio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte, ed alla disciplina legislativa e regolamentare in materia.

Il testo del presente bando ed i relativi moduli di partecipazione sono disponibili presso il servizio Attività Produttive durante gli orari di apertura al pubblico.

Pubblicazione del Bando:

Il testo del presente Bando ed i relativi moduli di partecipazione sono altresì pubblicati, integralmente all'Albo Pretorio online del Comune di Pabillonis e sul sito internet istituzionale www.comune.pabillonis.vs.it, alla sezione Bandi e Gare.

Pabillonis 27/03/2017

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Mariangela Porru